

originale

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 44 del Reg.	<u>OGGETTO</u> : <i>Approvazione accordo transattivo per pagamento spese legali.</i>
-----------------------	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **25** del mese di **Agosto** alle ore **12,44** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Ing.	<i>Giulio</i>	LANCIA	SINDACO
Geom.	<i>Marcello</i>	BLASETTI	VICE SINDACO
Sig.	<i>Umberto</i>	NISCOLA	(Assente) ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Ing. Giulio **LANCIA**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila n. 538/ 2013, pubblicata il 02/03/2015, questo Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge;

Vista la nota dell'Avvocato Avv. Filippo Trinchini, pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 4031 del 20.10.2016, con la quale è stato avanzato un accordo transattivo, con previsione di rinuncia alle spese dell'atto di precetto, a non notificarne altri e a non iniziare una procedura esecutiva ai danni del Comune a fronte del pagamento da parte del Comune senza dilazione del 50% della comma liquidata in sentenza ovvero € 1.500.00 + 15% spese generali, iva e cpa, con previsione di erogazione del secondo importo di € 1.500,00 da parte del Comune, condizionata al recupero da parte di questo Ente delle somme derivanti dal pagamento dei debiti che i Sigg. Tuzi Francesco e Tuzi Fabio;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1965 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della sentenza n. 538/2013;
- le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale;
- le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva - per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo - alla loro messa in esecuzione;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la parte attrice, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell'art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestato l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le

parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

Dato atto che:

- la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta per la parte attrice l'accettazione della somma di € 3.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15% a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia al pagamento degli interessi di mora maturati dalla data della sentenza ad oggi nonché la rinuncia alle spese dell'atto di precetto, a non notificarne altri e a non iniziare una procedura esecutiva ai danni del Comune, somma che l'Ente dovrà erogare in due soluzioni:
 1. il primo importo di € 1.500,00 sarà liquidato in favore di Tuzi Fabio entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula del presente atto;
 2. l'erogazione del secondo importo di € 1.500,00 da parte del Comune, resta sospensivamente condizionata al recupero da parte di questo Ente delle somme derivanti dal pagamento dei debiti che i Sigg. Tuzi Francesco e Tuzi Fabio (a favore di quali il Tar ha liquidato le spese per un importo di € 3.000,00, oltre agli accessori di legge) hanno nei confronti del Comune;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

Rilevato che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
- la chiusura della controversia consente di evitare ulteriori addebito per interessi di mora e spese legali relative alle procedure esecutive già poste in essere ed azionande;

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata - che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Considerato che i giudici contabili hanno escluso la sussistenza del danno erariale quando si sia fatto ricorso all'istituto della transazione per evitare maggiori danni all'Amministrazione consistenti nel pagamento di spese di giustizia (onorari di causa e spese di giudizio), interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. Corte conti, Sez. II app., 21 luglio 1997, n. 154) ;

Rilevato, altresì:

- 1) che la transazione prospettata ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, comma 2 c.c.) delle parti;
- 2) che requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss. C.c.) è, in forza dell'art 1321 dello stesso codice, è la patrimonialità del rapporto giuridico;
- 3) che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune - secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007, cfr. ex multis CDC Contr. Toscana Del. n. 30P/08) può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli

accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento;

- 4) che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. sul punto la Deliberazione n. 123/2015/PAR della Corte dei Conti, sez. Contr. Umbria);
- 5) che, come osservato da Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2014, n. 1633, *".. in dipendenza del complessivo disposto dell'art. 111 c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso, anche se è rimasto estraneo al processo, e quindi non ha acquistato la qualità di parte processuale, in quanto effettivo titolare della situazione sostanziale sulla quale la sentenza ha inciso, ne subisce gli effetti, anche in sede esecutiva.... Gli effetti di cui si tratta, per uniforme opinione della dottrina e della giurisprudenza, sono tuttavia soltanto quelli che derivano dal contenuto di merito della decisione, e cioè gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non anche gli effetti di rito, che sono operanti esclusivamente nei confronti delle parti processuali. E tra gli effetti di rito è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo."*;

Considerato, inoltre:

- che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- che, trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013; Corte dei Conti Liguria par.5/2014, Corte Conti Palermo par.38/2014), invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale, come ad esempio la transazione che possa dare origine a "spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo" (Del. n. 123/2015/PAR CDC Umbria);

Vista l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 col D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. Di autorizzare - per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione a definizione della vertenza meglio specificata in premessa;
2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di far fronte al pagamento della somma concordata, pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15%, con entrate correnti;

4. Di dare atto che l'erogazione della restante somma resta condizionata al recupero da parte di questo Ente delle somme derivanti dal pagamento dei debiti che i Sigg. Tuzi Francesco e Tuzi Fabio (a favore di quali il Tar ha liquidato le spese per un importo di € 3.000,00, oltre agli accessori di legge) hanno nei confronti del Comune.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

La seduta viene sciolta alle ore 12:54

=====
PARERI:

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
Il Segretario comunale: F.to DOTT. FRANCESCO DEL PINTO

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
Il responsabile del servizio economico-finanziario: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

L'anno 2017 del mese di nella sede municipale

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- 1), il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di del Comune di San Vincenzo Valle Roveto;
e,
- 2) Il sig. Tuzi Fabio;

Premesso:

- che con nota dell'Avvocato Filippo Trinchini, legale dei Sigg. Tuzi Francesco e Tuzi Fabio, pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 4031 del 20/10/2016, con la quale è stato avanzato un accordo transattivo, con previsione di rinuncia alle spese dell'atto di precetto, a non notificarne altri e a non iniziare una procedura esecutiva ai danni del Comune a fronte del pagamento da parte del Comune senza dilazione del 50% della somma liquidata in sentenza ovvero € 1.500,00 + 15% spese generali, iva e cap;
- che ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente la controversia in atto, suscettibile di sfociare in un potenziale contenzioso;
- che le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite;
- che le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- che la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta per la parte attrice l'accettazione della somma di € 3.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie, nella misura del 15% a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia al pagamento degli interessi di mora maturati dalla data della sentenza ad oggi nonché la rinuncia alle spese dell'atto di precetto, a non notificarne altri e a non iniziare una procedura esecutiva ai danni del Comune, somma che l'Ente dovrà erogare in due soluzioni:
 1. il primo importo di € 1.500,00 sarà liquidato in favore di Tuzi Fabio entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula del presente atto;
 2. l'erogazione del secondo importo di € 1.500,00 da parte del Comune, resta sospensivamente condizionata al recupero da parte di questo Ente delle somme derivanti dal pagamento dei debiti che i Sigg. Tuzi Francesco e Tuzi Fabio hanno nei confronti del Comune;

Rilevato che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
- la chiusura della controversia consente di evitare ulteriori addebito per interessi di mora e spese

legali relative alle procedure esecutive già poste in essere ed azionande;

- che pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;
- che peraltro tutti gli effetti del presente accordo, compresi quelli della definitiva rinuncia alla pretesa creditoria originaria, sono espressamente subordinati all'integrale adempimento da parte del Comune delle obbligazioni da esso assunte entro i termini indicati nel presente atto;
- che la Giunta, con deliberazione n. in data, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di transazione autorizzando il sopra costituito Responsabile del Servizio alla stipulazione del presente atto;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Le premesse sono parte essenziale del presente atto.

Art. 2. A titolo di transazione Tuzi Fabio accetta dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto, la somma complessiva di € 3.000,00, che sarà versata come meglio precisato al successivo articolo 4.

Art. 3. Le parti stabiliscono e riconoscono che il complessivo debito del Comune di San Vincenzo Valle Roveto ammonta ad euro 3.000,00 senza interessi né rivalutazione.

Art. 4. Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, a titolo di transazione, si obbliga a liquidare e pagare la somma di euro 3.000,00 con le seguenti modalità:

- il primo importo di € 1.500,00 + 15% spese generali, iva e cpa sarà liquidato in favore di Tuzi Fabio entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula del presente atto;
- l'erogazione del secondo importo di € 1.500,00 da parte del Comune, resta sospensivamente condizionata al recupero da parte di questo Ente delle somme derivanti dal pagamento dei debiti che i Sigg. Tuzi Francesco e Tuzi Fabio hanno nei confronti del Comune;

Art. 5. Le parti convengono che il presente atto potrà essere rivisto, modificato e/o integrato in ogni momento nella forma e nel contenuto previo espresso consenso di tutti i costituiti.

Art. 6. Con il ricevimento delle suindicate somme a transazione Tuzi Fabio dichiara di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti del Comune di San Vincenzo Valle Roveto e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Rinuncia conseguentemente, per se e propri aventi causa a qualsiasi titolo, a mettere in esecuzione le somme originariamente richieste.

Art. 7. Le parti espressamente rinunciano a qualunque ulteriore reciproco diritto disponibile, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo.

San Vincenzo Valle Roveto li,

Tuzi Fabio

Il Segretario comunale

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO

F.to Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it/> a partire dal **28.08.2017** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al **12.09.2017** Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. **3037** del **28.08.2017** ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Francesco* DEL PINTO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 28.08.2017
